

DOGANA

Dogana-Classificazione successiva di un prodotto ritenuto diverso da quello esposto in dichiarazione-Richiesta di rimborso-Condizioni.

Sent. n.152 del 28/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccini-Relatore Rizzi-Micron Technology Italia srl/Ag.Dogane Roma II.

La classificazione postuma di un prodotto su basi documentali può ritenersi possibile quando fra la descrizione dello stesso in dichiarazione doganale e quello effettivamente importato vi sia una tale diversità da escludere possibilità di errore e confusione.

Nella specie la richiesta di rimborso per avere la società importatrice corrisposto somme con determinazione di un'aliquota maggiore non può essere accolta, perché la diversità non è palese,richiedendo conoscenze tecniche particolari e dallo stesso importatore tenute segrete,con destinazioni ad un procedimento produttivo altrettanto segreto e particolare.

Rif. Normativi:Reg. CEE 2913/1992 art.12;DLgs n.374/1990,art.11;DLgs n.43/1973 art.65.

Dogana-Ricorso presentato nel 2000-Difetto di giurisdizione CTP-Non sussiste.

Sent. n. 473 del 6/2/2007-CTP di Roma - Sez. 12-Presidente Canzoni-Relatore Danieli-Eurodistillati/Ag.Dogane Roma II.

I mutamenti successivi alla proposizione del ricorso (2000), sancita dall'art.5 c.p.c. sono irrilevanti.

Tale disposizione non opera nel caso in cui le novelle comportino l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.

Opera, invece, nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta.

Rif. Normativi: art. 5 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N. 3877/2004, n. 2415, 6487, 15885 del 2002.